

## Corsi di almeno 80 ore per certificatori energetici con esame finale, aggiornata la procedura per l'autorizzazione

L'aggiornamento alla luce dell'aumento da 64 a 80 ore della durata minima dei corsi formativi previsto dal Destinazione Italia

Giovedì 27 Febbraio 2014

Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato lo schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative introdotte dal decreto "Destinazione Italia" (DI n. 145/2013), convertito nella legge n. 9/2014. Questo provvedimento ha innalzato da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici. Inoltre, l'obbligo del corso è stato cancellato per alcune categorie di laureati ([LEGGI TUTTO](#)).

### La normativa di riferimento

Ricordiamo che in materia di attestato di prestazione energetica (APE) la normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 - modificato dalla legge 9/2014 "Destinazione Italia" - e dal decreto legge n. 63/2013, convertito con la legge n. 90 del 2013.

A P E

### Corsi autorizzati dal MiSE

La normativa prevede che i corsi di formazione per i certificatori energetici degli edifici possano essere svolti a livello nazionale da Università, Organismi ed enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi professionali. I corsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e delle infrastrutture.



### L'esame

Ale temine del corso il partecipante dovrà sostenere esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità :

a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso)

b) presenza nella commissione di esame di un **esperto esterno** all'organismo organizzatore del corso , che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso ; l'esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza ( almeno quinquennale ) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva . Il CV dell'esperto esterno - che deve essere prodotto con la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione - deve esser e reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003;

c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.